

## **Regolamento d'uso del contrassegno "Fattoria sociale - Regione Toscana"**

### **Finalità**

Il contrassegno "Fattoria sociale - Regione Toscana" ha come obiettivo quello di favorire la riconoscibilità degli operatori di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003" che prevede:

*"1. Gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 si avvalgono di un segno distintivo, predisposto sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale, recante la dicitura "Fattoria sociale - Regione Toscana".*

*2. Il predetto segno distintivo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria sociale.*

*3. L'utilizzo del segno distintivo è condizionato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali."*

L'articolo 11 del Regolamento 2 aprile 2025, n. 21/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20) rubricato "Utilizzo del contrassegno degli operatori dell'agricoltura sociale (articolo 7, comma 1, lettera f) l.r.20/2023 )" prevede che:

*"1. Il contrassegno recante la dicitura "Fattoria sociale - Regione Toscana" deve essere esposto al pubblico all'interno della sede dell'operatore sociale in luogo ben visibile.*

*2. Il regolamento d'uso del contrassegno è definito con atto della competente struttura regionale."*

### **Descrizione del contrassegno**

Il contrassegno "Fattoria sociale - Regione Toscana" è stato approvato con delibera di Giunta regionale n. 1228 del 11/8/2025 ed è formato da una parte grafica che raffigura un cuore formato da mani con dita intrecciate, corredato dalla scritta "Fattoria sociale - Regione Toscana".

### **Soggetti abilitati all'utilizzo del contrassegno**

Possono avvalersi del contrassegno "Fattoria sociale - Regione Toscana" solo i soggetti iscritti nell'elenco degli operatori di agricoltura sociale di cui all'articolo 3 della l.r. 20/2023, disponibile sul sito di ARTEA.

L'utilizzo del contrassegno è condizionato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali.

### **Realizzazione del contrassegno**

Il contrassegno deve essere realizzato dall'operatore di agricoltura sociale sulla base di quanto indicato nel manuale di stile approvato dalla Giunta regionale come allegato A alla DGR 1228/2025.

### **Cartello "Fattoria sociale - Regione Toscana"**

In applicazione di quanto previsto dall'art. 11 del regolamento n. 21/R del 2025, il contrassegno recante la dicitura "Fattoria sociale - Regione Toscana" deve essere esposto al pubblico all'interno della sede dell'operatore sociale in luogo ben visibile, tramite l'apposizione di un cartello, preferibilmente nella zona di ingresso degli ospiti o comunque in altro luogo di facile accessibilità.

Le dimensioni minime del cartello sono cm 15 x 20 e le dimensioni massime sono di cm 30 x 40.

### **Limiti nell'utilizzo del contrassegno**

Il contrassegno non può essere utilizzato per essere applicato a produzioni alimentari prodotte e/o commercializzate dall'azienda agricola.

Il contrassegno non può essere scomposto o deformato.

L'uso del contrassegno non è consentito a coloro che stanno esercitando le attività di agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 20/2023.

**Diffusione del file per la riproduzione del contrassegno**

Il file relativo all'immagine da utilizzare per la riproduzione del logo è quello allegato A alla DGR 1228/2025 ed è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana al seguente link:

<https://blog-agricoltura.regione.toscana.it>

**Sanzioni**

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della l.r. 20/2023 *“L'utilizzo del contrassegno degli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 6 da parte di un soggetto non iscritto nell'elenco regionale delle fattorie sociali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 1.500,00”*